



# COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 17-02-2017

**Oggetto: Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- *Con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;*
- *si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;*
- *sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";*
- *il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico,*

*ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;*

- *contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni Italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;*
- *l'ULSS 7 Pedemontana evidenzia come si stimano, per difetto, in almeno 74 gli adulti che già evidenziano comportamenti patologici e di dipendenza nel gioco e che avrebbero bisogno di interventi specifici di supporto e di trattamenti presso servizi specialistici socio-sanitari;*
- *il fenomeno è in preoccupante crescita e colpisce anche le fasce di età più giovani, nonostante la chiara legislazione restrittiva per i minori, in particolare uno studio condotto su 300 giovani tra i 15 e i 20 anni ha rilevato che il 61 % partecipa a giochi che prevedono la possibilità di vincite in denaro: lotto, superenalotto, gratta e vinci, videopoker, scommesse;*
- *nella nostra Regione Veneto la spesa pro capite per il gioco lecito è cresciuta di quasi il 50 per cento dal 2008 ad oggi ed i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico sono circa 15.000;*
- *la L. n. 189/2012 – decreto “Balduzzi”, pur definendo il gioco una dipendenza patologica ed individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;*

***RICHIAMATA*** la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 16/12/2013 in cui il Comune di Marano Vic.no ha aderito al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle buone maniere, con l'intento di sostenere tutte le iniziative finalizzate alla promozione di interventi educativi ed informativi, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo;

***RITENUTO*** quindi di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita: “Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

***DATO ATTO*** che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

***CONSIDERATO*** che il giocatore compulsivo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

**VISTO** l'art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: “il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti “;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato ha sottolineato che i poteri del Sindaco di regolarizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ex art. 50, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000 riguardano anche le sale giochi e gli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito.

**RICHIAMATE** la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal, vale a dire negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse e Sale Bingo - sono regolamentate dal Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

**VISTI:**

- il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. ( VLT );
- l'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)”.
- l'art. 54 la Legge Regionale n. 30 dicembre 2016, n. 30 “Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati;

**VISTE:**

- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014, nr 3845 del 27/08/2014 e n. 4861 del 22/10/2015, con le quali i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute“;

- *la sentenza Corte Costituzionale nr 220 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*
- *la Sentenza del TAR Veneto sez. III del 16/07/2015 n. 811 che ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale;*
- *la Sentenza del Consiglio di Stato, (sezione quinta) n. 3778 del 01/08/2015 che ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione e spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;*
- *la Sentenza del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 5942 del 22/10/2015 che conferma la competenza del Comune nel "contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguente pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie.*

**CONSIDERATO** che l' art. 50 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RITENUTO** necessario, alla luce di quanto sopra espresso, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale per arginare il fenomeno descritto con misure di controllo efficaci e limitazioni di orario nell'utilizzo degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito;

**CONSIDERATO** che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

### **ORDINA**

di stabilire la disciplina degli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, collocati nelle seguenti tipologie di esercizi:

**1) AUTORIZZATI EX ART 86 TULPS (sale giochi, bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.);**

## **2) AUTORIZZATI EX ART 88 TULPS (sale bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.);**

L'orario massimo di funzionamento è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

### ***DISPONE***

1. che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a osservare e a far osservare quanto sopra indicato oltre alle seguenti disposizioni:
  - obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
  - obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o funzionamento degli apparecchi.
2. che l'applicazione in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 125,00 ad un massimo di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.
3. che in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

### ***COMUNICA***

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale comunale, nonché resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso altre forme idonee di pubblicità ed informativa;
- che la presente ordinanza sia inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:

Consorzio di Polizia Locale Altovicentino;

All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza;

Questura di Vicenza;

Comando provinciale dei Carabinieri;

Guardia di Finanza, Comando provinciale;

- che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presentando, entro il termine di sessanta (60) giorni al TAR Veneto oppure proporre Ricorso Straordinario entro il termine di centoventi (120) giorni al Capo della Stato, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO  
MOROPIERA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                      al  
Lì

IL MESSO COMUNALE